



CoSTRAVi
Consorzio Strade Vicinali

REGOLAMENTO

Approvato dall'Assemblea Generale degli utenti il ____-____-2019 con Deliberazione n. ____

e dal Consiglio Comunale del _____ con Deliberazione n. _____

Consorzio Strade Vicinali

Sede Legale Piazza Duomo N°1
Sede Amministrativa Via Papa Giovanni XXIII 13B
58100 Grosseto – Tel e Fax 0564 488838
C.F. 92020150535 P.IVA 01321870535
segreteria@stradevicinali.it
www.stradevicinali.it



CITTÀ DI GROSSETO



PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina le modalità per la gestione delle strade vicinali di pubblico transito, aderenti al Consorzio Strade Vicinali del Comune di Grosseto: **COSTRAVI**.

PARTE PRIMA **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1) DEFINIZIONE E AMBITO D'APPLICAZIONE:

Il presente Regolamento si applica alle strade consorziate.

ART. 2) AGGIORNAMENTI DEI TRACCIATI DELLE STRADE VICINALI:

Sono possibili variazioni dei tracciati delle strade vicinali consorziate di cui all'art. 1 del presente regolamento previa richiesta degli utenti stessi in misura di 600/1000 della capacità di spesa. Le richieste dovranno pervenire attraverso i canali istituzionali preposti ed il Consorzio provvederà successivamente all'inoltro delle domande all'Amministrazione Comunale.

ART. 3) CRITERI PER LA REDAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI:

I criteri di redazione delle tabelle millesimali sulla base delle quali è commisurata la ripartizione delle spese consortili degli utenti, secondo quanto stabilito dall'art. 9 dello Statuto, sono i seguenti:

- 1- per metà in ragione del parametro attribuito al reddito catastale della proprietà; per le imprese agricole, il parametro, è il reddito dominicale;
- 2- per metà in ragione del parametro attribuito alla percorrenza che l'utente deve fare per accedere alla proprietà (ultimo accesso utile). Nel caso in cui la strada presenti più di un ingresso il parametro della percorrenza verrà considerato uguale per tutti gli utenti della strada.

ART. 4) CRITERI PER IL CALCOLO DEI MILLESIMI RELATIVI ALL'ASSEMBLEA GENERALE:

I millesimi da assegnare a ciascun rappresentante degli utenti delle strade, per le votazioni effettuate in seno all'Assemblea Generale, verranno calcolati in base al numero degli utenti della strada rappresentata.

ART. 5) ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA ED EVENTUALI SANZIONI:

Il servizio di polizia per quanto in oggetto, viene svolto dagli Agenti di Polizia Municipale. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza Polizia Locale.

ART. 6) ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO:

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli ufficiali o agenti di Polizia Locale e dagli altri agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, comportano le sanzioni liberamente determinate dal Comune di Grosseto, nell'esercizio del potere sanzionatorio.

Consorzio Strade Vicinali

Sede Legale Piazza Duomo N°1
Sede Amministrativa Via Papa Giovanni XXIII 13B
58100 Grosseto – Tel e Fax 0564 488838
C.F. 92020150535 P.IVA 01321870535
segreteria@stradevicinali.it

www.stradevicinali.it



CITTÀ DI GROSSETO



PARTE SECONDA **INTERVENTI DI MANUTENZIONE**

ART. 7) OPERE:

Le opere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, nel limite delle risorse stanziare in bilancio, sono catalogate in n. 2 regimi: manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le opere di manutenzione ordinaria potranno essere:

- riprese d'asfalti esistenti;
- manutenzione di fossette stradali e chiaviche;
- manutenzione di massicciata stradale;
- ricarica di ghiaia e materiale stabilizzato;
- manutenzione delle eventuali pertinenze.

Le opere di manutenzione straordinaria potranno essere:

- ripristino del tracciato stradale;
- ripristino di manufatti stradali ove esistenti;
- asfaltature o trattamenti di semipenetrazione e applicazione di MACADAM;
- modifiche di tracciato ove necessarie, nonché opere di ricostruzione e sistemazione delle strade.

ART. 7bis) INTERVENTI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO:

In caso di interventi di manomissione della pavimentazione stradale della viabilità consortile da parte degli utenti e/o altri soggetti (ad es. per realizzazione o manutenzione di condotte, cavidotti, etc.) dovrà essere acquisito il relativo nulla osta da parte del Consorzio. Le domande presentate dovranno essere corredate di elaborati tecnici, che dovranno rispettare le indicazioni del "Regolamento di Manomissione di Suolo Pubblico" del Comune di Grosseto o del Consorzio.

Per il rilascio del nulla osta, il Consorzio potrà richiedere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero o la stipula di una fidejussione bancaria primo rischio, il cui importo e le modalità di restituzione saranno stabilite in base allo stesso "Regolamento di Manomissione di Suolo Pubblico" del Comune di Grosseto o del Consorzio.

ART. 8) INTERVENTI D'URGENZA:

In caso d'interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi o eventi pregiudizievoli la sicurezza stradale, previa segnalazione degli utenti, del Servizio Tecnico del Consorzio o della Polizia Municipale, il Presidente si riserva la facoltà di provvedere direttamente per interventi di urgenza o di somma urgenza previsti dagli articoli 146 e 147 del D.P.R. 554/99 disponendo la spesa necessaria, fino ad un importo massimo di € 20.000,00 da ratificare nel primo Consiglio di Amministrazione. Per tali spese si farà fronte con il fondo di riserva derivante dall'accantonamento dei ribassi d'asta, qualora non fossero necessari ad ulteriori lavori, stabiliti volta per volta dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso che il fondo di riserva non fosse esigibile, il Presidente potrà usufruire dei fondi ordinari del Consorzio.

ART. 9) REDAZIONE E GESTIONE PERIZIE:

Gli interventi da eseguire sulle strade sono di norma richiesti dall'Assemblea di Strada.

I lavori soggetti a perizia sono concordati direttamente tra l'Assemblea di strada e il Servizio tecnico del Consorzio. Il compenso spettante al Servizio Tecnico, redattore delle perizie su incarico dell'Assemblea di strada sarà liquidato nel seguente modo:

- per intero, a carico degli utenti, in caso di non approvazione della perizia, non computando quindi la percentuale del Comune;
- per la quota del 50%, computando quindi il contributo del Comune, se approvata.

Consorzio Strade Vicinali

Sede Legale Piazza Duomo N°1
Sede Amministrativa Via Papa Giovanni XXIII 13B
58100 Grosseto – Tel e Fax 0564 488838
C.F. 92020150535 P.IVA 01321870535
segreteria@stradevicinali.it

www.stradevicinali.it



CITTÀ DI GROSSETO



ART. 10) RIPARTO SPESE VOLONTARIO:

Nel caso l'Assemblea di strada, in ottemperanza all'ultimo capoverso dell'art. 9 dello Statuto, proponga un riparto di spesa redatto con parametri diversi da quelli previsti, tale piano dovrà essere sottoscritto da ogni utente della strada.

ART. 11) GESTIONE APPALTI:

Il Consorzio, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, indice gare di appalto inviando le perizie del proprio Servizio Tecnico alle ditte inserite nell'elenco di quelle fiduciarie del Consorzio. Per l'aggiudicazione delle gare di appalto viene adottato il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi.

È vietato il sub-appalto.

Durante la fase di realizzazione dei lavori all'esecutore delle opere potranno essere richieste le seguenti garanzie:

1. garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
2. garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura dell'anticipazione (quando prevista) e della rata di saldo;
3. polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi;
4. una polizza di assicurazione indennitaria decennale.

La "garanzia definitiva" (a scelta sotto forma di cauzione o fideiussione) dovrà essere costituita dall'appaltatore prima dell'affidamento dei lavori. Tale garanzia dovrà essere pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

ART. 11bis) ELENCO OPERATORI ECONOMICI FIDUCIARI:

Il Consorzio, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria sotto soglia, potrà indire gare con procedure negoziate alle quali vengono invitate le ditte inserite nell'elenco degli operatori economici fiduciari. La durata della validità dell'elenco e le modalità per la sua istituzione vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Non saranno ammessi a far parte dell'elenco gli operatori economici che, al momento di presentazione della domanda, siano in lite con il Consorzio. Non saranno altresì ammessi gli operatori economici che, al momento di presentazione della domanda abbiano tra gli amministratori soggetti che siano amministratori anche in altri operatori in lite con il Consorzio.

ART. 12) FONDO DI RISERVA AUTONOMIA DI SPESA:

In caso di calamità naturali o comunque di interventi di emergenza, il Presidente potrà utilizzare, con rapporto diretto fiduciario, fondi fino ad un importo massimo di € 20.000,00, Tale autonomia potrà, nel tempo essere adeguata, con apposita delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

È compito del Presidente comunicare le modalità dell'utilizzo delle somme al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Consorzio Strade Vicinali

Sede Legale Piazza Duomo N°1
Sede Amministrativa Via Papa Giovanni XXIII 13B
58100 Grosseto – Tel e Fax 0564 488838
C.F. 92020150535 P.IVA 01321870535
segreteria@stradevicinali.it

www.stradevicinali.it



CITTÀ DI GROSSETO



ART. 13) COMITATO ESECUTIVO:

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, salvo la predisposizione del Bilancio Preventivo e Consuntivo, al Comitato Esecutivo composto da n. 2 membri del Consiglio di Amministrazione tra cui, di diritto il Presidente del Consorzio che vi assumerà la medesima carica.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nonché può impartire direttive all'organo delegato ed avocare a sé in qualunque momento operazioni rientranti nella delega stessa.

Delle riunioni del Comitato Esecutivo deve essere data notizia all'organo di revisione.

ART. 13bis) RISCOSSIONE QUOTE CONSORTILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA:

In caso di approvazione, da parte dell'assemblea di strada, di interventi di manutenzione straordinaria, il Consorzio potrà richiedere agli utenti interessati un anticipo in misura non superiore al 60% dell'importo spettante agli stessi, così come riportato nel quadro economico preventivo approvato.

Analogamente, in caso di richiesta verso gli utenti, un anticipo in misura non superiore al 60% dell'importo dei lavori spettante verrà richiesto anche all'Amministrazione Comunale.

Tale somma verrà richiesta all'approvazione dei lavori. In caso di esubero sulla cifra pagata, la differenza verrà ripetuta.

PARTE TERZA **TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE**

ART. 14) DIVIETO DI SCARICO:

E' vietato il deposito, lo stoccaggio e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale sugli altrui fondi, sulle strade o sulle loro pertinenze. E' inoltre fatto divieto di depositare, stoccare o scaricare qualsiasi tipo di materiale classificabile come rifiuto secondo i vigenti elenchi. Altresì è vietato lo scarico di qualsiasi liquido diverso da acqua o materiali completamente biodegradabili sulle strade e loro pertinenze ed in generale nel territorio comunale. Chi, per qualunque motivo ottura fossi e scarichi è obbligato all'immediato ripristino.

ART. 15) SMALTIMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI:

I terreni confinanti con strade soggette a pubblico transito in genere devono essere provvisti, in adiacenza alla strada stessa, di fossi adeguatamente dimensionati, in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale. Tali fossi dovranno essere spurgati dai proprietari frontisti ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Altresì è fatto obbligo ai suddetti proprietari, di spurgare i ponticelli di accesso ai terreni di loro proprietà, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque nei fossi laterali.

Per i terreni nei quali, per la loro natura ed acclività, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo e le acque piovane defluiscano nelle cunette delle strade medesime, i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti ad effettuare lo spurgo delle cunette ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

I fossi ed i tombini delle strade consortili o private devono essere spurgati a proprie spese e secondo le necessità dai proprietari; a costoro spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso.

In caso di trascuratezza e/o inadempienza di detti obblighi, il CoStraVi si riserva il diritto, dietro emissione di apposita ordinanza da parte degli organi preposti al controllo, di provvedere all'esecuzione dei lavori addebitandone il costo ai proprietari.

ART. 16) GESTIONE FOSSI, CANALI, RIPE, PERTINENZE STRADALI ED ACCESSI ALLA PROPRIETA':

I proprietari o i conduttori devono:

- mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile (aratura ei campi troppo vicino alla strada);

Consorzio Strade Vicinali

Sede Legale Piazza Duomo N°1

Sede Amministrativa Via Papa Giovanni XXIII 13B

58100 Grosseto – Tel e Fax 0564 488838

C.F. 92020150535 P.IVA 01321870535

segreteria@stradevicinali.it

www.stradevicinali.it



CITTÀ DI GROSSETO



- mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato o da qualsiasi altro materiale, oltre che dalla vegetazione in modo da garantire il libero deflusso delle acque anche in caso di piene;
- non modificare, interrompere o alterare il percorso e la dimensione dei fossi.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori o acque derivanti da opere pubbliche, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsivoglia natura, né provocare un cambiamento di percorso tale da arrecare danni ai fondi vicini alle strade

Devono essere esclusi, dalla manutenzione a carico dei privati, i fossi gestiti dai Consorzi di Bonifica presenti sul territorio.

Con riferimento al "Nuovo Codice della Strada" (art. 15 del D.Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992 e s.m.i.), su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- a) Impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e scarico;
- b) Impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano nei terreni sottostanti;
- c) Scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualunque natura.

Al fine di salvaguardare la strada e le sue pertinenze è altresì vietato accatastare legnami o altri materiali, o effettuare lavori di scavo o altre opere se non autorizzate, sul confine della strada medesima. La fascia di rispetto sulla quale insiste il summenzionato divieto, anche se ricadente su area privata, è di 1 metro dal ciglio stradale.

I proprietari devono, inoltre, impedire, su terreni scoscesi, la caduta di massi o altro materiale sulla strada.

Nel caso di accessi permanenti o temporanei, dalla sede stradale alla proprietà privata, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al CoStraVi, che indicherà con proprio atto la modalità di costruzione degli stessi.

ART. 17) SALVAGUARDIA DELLO STATO DEI LUOGHI:

E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli (es. brusche partenze o frenate, etc.) ovvero di transitare con mezzi cingolati non idoneamente protetti su manti stradali bitumati o cementati.

L'attraversamento delle strade precedentemente descritte con condutture di qualsiasi tipo comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale, in modo che anche in tempi successivi ciò non comporti disagio o pericolo per gli utenti, dovuto al crearsi di depressioni, avvallamenti o dossi riconducibili ai lavori effettuati.

ART. 18) MANUTENZIONE DI ALBERI E SIEPI:

I proprietari dei terreni in adiacenze alle strade vicinali sono tenuti a regolare le fronde degli alberi di qualsiasi tipo, in modo che esse non invadano la sede stradale causando ostacolo alla vista o alla circolazione. Allo stesso modo dovranno essere trattati gli alberi posti in adiacenza delle predette strade, in modo che non venga arrecato pericolo agli utenti delle stesse. Qualora per effetto di intemperie o altro ramaglie, fronde o alberi interi invadano la sede stradale, i proprietari o aventi diritto dei fondi da cui provengono gli ingombri sono tenuti all'immediata rimozione, così come sono tenuti ad eliminare eventuali pericoli determinati da piante pericolanti, secche od instabili presenti sul bordo stradale. Allo stesso modo vanno regolate radici sporgenti o sotterranee che arrechino o possano arrecare danno alla circolazione stradale ed alla strada stessa, tramite recisione della parte di radice potenzialmente pericolosa. Qualora ciò non dovesse essere eseguito dal proprietario del terreno, sarà lo stesso CoStraVi, dietro emissione di apposita ordinanza da parte degli organi preposti al controllo, a provvedere addebitandone i costi.

ART. 20) RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI:

Qualora risulti che il proprietario di un fondo o chi per esso (conduttore, usufruttuario, affittuario, etc.) si sia impossessato di parte di superficie destinata a viabilità, fossi o altra superficie di uso pubblico, sarà soggetto all'obbligo di riconfinamento ed al ripristino delle aree stesse (sedi stradali, fossi, etc.) sostenendone tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali.

Consorzio Strade Vicinali

Sede Legale Piazza Duomo N°1
Sede Amministrativa Via Papa Giovanni XXIII 13B
58100 Grosseto – Tel e Fax 0564 488838
C.F. 92020150535 P.IVA 01321870535
segreteria@stradevicinali.it

www.stradevicinali.it



CITTÀ DI GROSSETO



ART. 21) PULIZIA DELLE STRADE:

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade vicinali o sugli altri luoghi di uso pubblico, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti o materiali provocandone l'imbrattamento, anche trasportati dalle ruote dei veicoli, in base alle norme del vigente codice della strada è tenuto a provvedere immediatamente allo sgombero del materiale ed alla pulizia dell'area interessata.

ART. 22) CUSTODIA DI ANIMALI IN TRANSITO:

Lungo le vie di uso pubblico, nessun animale bovino, equino, ovino, caprino o suino, può essere lasciato senza custodia. E' fatto obbligo al detentore di rimuovere le deiezioni provocate durante il transito.

ART. 23) RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO:

Chi arreca danni alle strade vicinali consortili, è obbligato a ripararle a proprie spese. Ai trasgressori, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per la violazione accertata, può essere ordinata la messa in pristino o disposta l'esecuzione d'ufficio. L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

PARTE QUARTA **CIRCOLAZIONE VEICOLARE**

ART. 24) LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE:

Nelle strade consorziate come disciplinate dal presente regolamento, avuto riguardo alla struttura stradale stessa, la circolazione di determinati tipi di veicoli potrà essere vietata qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale stessa con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito.

Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese del Consorzio.

ART. 25) AUTORIZZAZIONI IN DEROGA:

Chiunque faccia uso di una strada consorziate, qualora vi siano state istituite limitazioni alla circolazione veicolare di cui al precedente art. 5 del presente regolamento, dovrà richiedere l'autorizzazione al transito in deroga ai medesimi divieti o limitazioni.

Le richieste di cui sopra dovranno essere indirizzate al Consorzio utilizzando l'apposito modello predisposto (Allegato A) contenente le indicazioni dei veicoli che dovranno transitare (marca, modello, targa, portata complessiva a pieno carico) nonché la precisa indicazione del tratto di strada da percorrere.

Alla suddetta richiesta dovrà inoltre essere allegata ricevuta di versamento della cauzione infruttifera o, in alternativa, l'apposita polizza fideiussoria bancaria primo rischio stipulata, il cui importo dovrà essere determinato in base ai metri lineari di percorrenza della strada medesima e per ciascun veicolo per il quale si richiede l'autorizzazione a transitare in deroga ai divieti istituiti. Il Servizio Tecnico del Consorzio completerà la suddetta richiesta con un proprio parere e successivamente provvederà a trasmettere l'intera pratica alla Segreteria del Consorzio per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

ART. 26) DETERMINAZIONE E FINALITA' DELLA CAUZIONE:

Il deposito cauzionale infruttifero o la polizza fideiussoria bancaria primo rischio, di cui al precedente art. 25, hanno esclusivamente la funzione di garantire il ripristino immediato di danni eventualmente prodotti a causa del passaggio dei veicoli il cui transito è stato autorizzato in deroga, secondo le modalità del predetto art. 25.

L'ammontare della cauzione è determinato nella somma pari a € 1,00 per ciascun veicolo e per ogni metro lineare di strada vicinale interessata al transito con la misura minima di € 1.000,00 per le strade non asfaltate e € 2,00 per ciascun veicolo e per ogni metro lineare di strada vicinale interessata al transito con la misura minima di € 2.000,00 per quelle asfaltate.

Consorzio Strade Vicinali

Sede Legale Piazza Duomo N°1
Sede Amministrativa Via Papa Giovanni XXIII 13B
58100 Grosseto – Tel e Fax 0564 488838
C.F. 92020150535 P.IVA 01321870535
segreteria@stradevicinali.it

www.stradevicinali.it



CITTÀ DI GROSSETO



La cauzione infruttifera o, in alternativa, l'apposita polizza fideiussoria bancaria primo rischio rimarranno a disposizione del Consorzio per tutta la durata dell'autorizzazione e saranno svincolate entro 180 giorni dal termine del transito, previa verifica da parte del Servizio Tecnico che questo non abbia determinato danni alla struttura stradale.

ART. 27) OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO:

Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui al precedente art. 6 del presente Regolamento, è responsabile dei danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito stesso, intendendo sia la sede stradale che le sue **eventuali** pertinenze.

Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione alla Segreteria del Consorzio provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere alle spese del ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dal Servizio Tecnico del Consorzio. Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati alla Segreteria del Consorzio da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni del Servizio Tecnico del Consorzio, ovvero emergano solo in fase di verifica svolta dallo stesso ai fini dello svincolo della cauzione, sarà incaricata la Polizia Municipale che provvederà alle verbalizzazioni del caso ai sensi del vigente Codice della Strada.

PARTE QUINTA **GESTIONE DELLE UTENZE**

ART. 28) UTENZE MULTIPLE:

In linea generale le proprietà inserite nei bacini d'utenza di più strade consorziate sono a pieno titolo utenti di dette strade.

Qualora la proprietà ritenga di dover appartenere ad un solo bacino d'utenza dovrà farne specifica richiesta al Presidente del Consorzio.

Qualora qualsiasi utente, la cui proprietà sia inserita in più strade consorziate e lo stesso usufruisca di più accessi per recarsi in essa, potrà fare richiesta su approvazione da parte dell'Assemblea di Strada, per una riduzione delle quote di spettanza relative ad ogni bacino di utenza.

ART. 29) REVOCA DELL'UTENZA:

Qualora un utente, già facente parte del COSTRAVI, ritenga di non possedere i requisiti di cui all'art. 7 dello Statuto Consortile, dovrà presentare, presso la Segreteria del Consorzio Strade Vicinali, regolare richiesta di verifica. Il Presidente, preso atto della richiesta dell'utente, incaricherà il competente Servizio Tecnico per le opportune verifiche e procederà, se accertato, alla cessazione dell'utenza.

Le opere realizzate per eliminare gli accessi alla proprietà dovranno essere mantenute in condizioni tali da impedire permanentemente l'accesso al fondo. Qualora tali opere consistano nella realizzazione di fosse, queste dovranno avere una larghezza minima in testa pari a metri 1 ed una profondità minima di 60 cm.

ART. 30) DETERMINAZIONE REDDITI ABITAZIONI:

Tenuto presente che il principio generale è l'utilizzo della strada, al fine di determinare il reddito degli immobili ubicati nel territorio aperto, (TERRITORIO CLASSIFICATO A PREVALENTE OD ESCLUSIVA FUNZIONE AGRICOLA) da prendere in considerazione ai fini della compilazione della tabella millesimale, si dovrà tener conto, del loro valore complessivo risultante dalle visure catastali.

Consorzio Strade Vicinali

Sede Legale Piazza Duomo N°1
Sede Amministrativa Via Papa Giovanni XXIII 13B
58100 Grosseto – Tel e Fax 0564 488838
C.F. 92020150535 P.IVA 01321870535
segreteria@stradevicinali.it

www.stradevicinali.it



CITTÀ DI GROSSETO



ART. 31) USURA DELLA STRADA:

Qualora nel bacino di utenza della strada consorziata siano presenti attività che, per loro tipologia, comportino un uso maggiore della rete viaria con conseguente incremento dell'usura, sarà attribuita a tali attività, con deliberazione dell'Assemblea di Strada, una quota percentuale compresa fra il 10% ed il 20% sull'importo dell'intervento deliberato, da aggiungere alla quota millesimale spettante.

ART. 32) FRAZIONAMENTI E/O COMPRAVENDITE:

In caso di frazionamenti l'utente dovrà fornire al Presidente del Consorzio le generalità dei nuovi utenti con relativi contratti unitamente al nuovo riparto millesimale redatto a proprie spese.

In caso di compravendita, locazione o sopravvenuto reale diritto di godimento, che non comportino variazioni sulla proprietà, l'utente è tenuto a comunicare al Presidente del Consorzio le generalità del nuovo proprietario o conduttore unitamente alla copia del contratto.

In caso di inottemperanza il trasgressore sarà tenuto a rispondere di tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali.

PARTE SESTA **NORME TRANSITORIE E FINALI**

ART. 33) NORME GENERALI DI SICUREZZA:

E' fatto obbligo al Capo Strada, a qualsiasi utente e/o frontista, di segnalare eventuali pericoli esistenti sulle strade oggetto del presente Regolamento alle autorità competenti, le quali provvederanno immediatamente alla conseguente regolazione della viabilità e, se possibile, alla rimozione del pericolo.

ART. 34) DISPOSIZIONI TRANSITORIE:

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale del COSTRAVI e decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

CoSTRAVI

Consorzio Strade Vicinali

Sede Legale Piazza Duomo N°1
Sede Amministrativa Via Papa Giovanni XXIII 13B
58100 Grosseto – Tel e Fax 0564 488838
C.F. 92020150535 P.IVA 01321870535
segreteria@stradevicinali.it

www.stradevicinali.it



CITTÀ DI GROSSETO



Allegato A
AL COSTRAVI
CONSORZIO STRADE VICINALI COMUNE DI GROSSETO
Richiesta autorizzazione al transito in deroga alle limitazioni

Vigenti sulla strada vicinale _____

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di

con la presente sono a chiedere l'autorizzazione al transito in deroga ai divieti
istituiti nella strada vicinale _____ per i
seguenti mezzi:

Marca/tipo Targa Portata (T)

A tale proposito dichiara:

che il suddetto transito è reso necessario al fine di raggiungere il fondo
_____ di cui è

di aver versato presso la Segreteria del Consorzio la somma di
€ _____ quale deposito cauzionale, di cui all'art. 25 del presente regolamento sulla gestione delle strade
vicinali di uso pubblico consorziate.

che il transito interessa un tratto della suddetta strada pari a metri _____

Grosseto, lì _____

Il Richiedente _____

Note _____

Consorzio Strade Vicinali

Sede Legale Piazza Duomo N°1
Sede Amministrativa Via Papa Giovanni XXIII 13B
58100 Grosseto – Tel e Fax 0564 488838
C.F. 92020150535 P.IVA 01321870535
segreteria@stradevicinali.it
www.stradevicinali.it



CITTÀ DI GROSSETO